



Ordinanza n.200 del 28/06/2019

Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, per il periodo dal 01 luglio 2019 al 30 ottobre 2019

IL SINDACO
Autorità Locale di P.S.

RILEVATO che nel periodo estivo si registra un notevole incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle vie e piazze della Città, determinando un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che le situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica, segnalate da parte di cittadini che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote e vetri infranti nelle aree pubbliche, avvengono nelle vie e nelle piazze, e che sono dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e consistenti in schiamazzi, danneggiamenti sia della proprietà privata che pubblica, e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari e di bottiglie e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte rappresentano un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e costituiscono pregiudizio per il decoro urbano e favoriscono il concretizzarsi di atti illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;

VALUTATA la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

VISTO il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione);

VISTI gli artt.50 e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

VISTO il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che nel periodo compreso **dal 01 luglio 2019 al 30 ottobre 2019**, su tutto il territorio comunale, **dalle ore 20:00 di ciascun giorno fino alle ore 06:00 del giorno successivo**:

- 1) **E' vietato** il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);
- 2) **È vietato** portare con sé, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro;
- 3) Gli esercizi abilitati alla ristorazione (**ristoranti, pizzerie, ecc.**) possono somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;



Comune di Eboli

IL SINDACO

- 4) I gestori di pubblici esercizi (**bar, paninerie, kebab, ecc.**) titolari di concessione di suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25 ad € 500, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 02.11.1999 n. 689, per il primo accertamento.

In caso di reiterazione della violazione da parte degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 7 e 15 giorni.

DISPONE

che i titolari e gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.), le attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici), nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche sono obbligati:

- Ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto;
- Ad esporre, in luogo ben visibile agli avventori, copia della presente ordinanza, e ad avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte;

che la presente ordinanza, per la massima diffusione della stessa alla cittadinanza, venga affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ed inserito sul sito istituzionale www.comune.eboli.sa.it e che sia trasmessa:

- Alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
- Alla Questura di Salerno;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Stazione Carabinieri di Eboli.

Inoltre,

- Alle Associazione di Categoria;
- Alle Associazioni dei consumatori;
- Agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Massimo CARIELLO

